

Overview

Il modulo che state per seguire è dedicato agli **aspetti legali** che interessano **l'uso inconsapevole** delle tecnologie digitali.

Oggi le **normative** di tutti i paesi tendono a regolamentare ogni azione attuata attraverso tali tecnologie per **tutelare soggetti** ed **enti** da eventuali **danni**.

Attenzione, non vogliamo trasformarvi in avvocati, ma mostrarvi i rischi a cui potreste andare incontro quando non agite con la dovuta attenzione nella sfera virtuale, dimenticando il buon senso della vita di tutti i giorni.

Per esempio, tutti noi riflettiamo prima di insultare qualcuno in un luogo pubblico, perché consapevoli degli effetti che questo potrebbe generare.

Diversamente, con un computer o uno smartphone, attuiamo comportamenti più leggeri e la percezione delle potenziali **conseguenze** sparisce, perché immaginiamo il web come un territorio senza regole. In realtà la propria libertà di azione ed espressione va sempre limitata dall'**obbligo di non creare un danno ad altri**.

Ancora: nel mondo reale, sappiamo che **appropriarci di un bene altrui**, oltre a essere riprovevole, può generare **conseguenze** anche di **carattere legale**.

Di contro, quando siamo in rete, siamo portati a credere che qualsiasi bene "digitale" sia a nostra disposizione. Ma non basta **avere accesso** a un contenuto per poterlo poi **acquisire, manipolare** e farne l'uso che si preferisce.



Quanto detto fin qui trova uno specifico riscontro in più di un ambito di carattere legale: la **Privacy**, il **diritto d'autore** e gli **obblighi comportamentali dei lavoratori** nei confronti delle organizzazioni.

Privacy nei social network

Quando **pubblichiamo una foto su un social media**, pensiamo mai che con quella pubblicazione **potremmo violare la Privacy di altri soggetti**? Alzi la mano chi, prima di pubblicare una foto di gruppo, ha chiesto l'autorizzazione agli altri presenti.


Diamo quasi per scontato che non sia un problema. Certo, stiamo pubblicando la foto sul nostro profilo, ma forse non consideriamo che la **viralità** tipica dei social network

potrebbe farci perdere il controllo di quello scatto con **conseguenze impreviste**; soprattutto se nella nostra fotografia ci sono soggetti capitati lì per caso.

Le normative e le relative interpretazioni dei giudici individuano **parametri specifici** per stabilire la legittimità di una pubblicazione, come, ad esempio, il livello di visibilità e riconoscibilità del soggetto nell'economia generale della foto; oppure, più semplicemente, l'età – si pensi, in questo senso, ai minori.

Possono rappresentare un'eccezione i **personaggi pubblici**, purché non siano ritratti in situazioni strettamente private, che riguardino ad esempio il loro credo religioso, l'appartenenza politica, o la vita sessuale.

In termini generali, pubblicare in modo illegittimo su internet un'immagine fotografica può rendere il singolo perseguibile a vari livelli.



Si può incorrere nel "**trattamento illecito di dati personali**", oppure nella "**diffamazione**" (se le immagini ledono la reputazione del soggetto estraneo); o il più grave "**stalking**" (se la foto ritrae la sfera più intima e privata della persona).

Con questo non vogliamo limitare la libertà di espressione di nessuno, ma sottolineare che le nostre azioni, anche nella sfera digitale, vanno compiute con **un buon grado di consapevolezza** per evitare **conseguenze** anche serie.

Diritto d'autore

Un altro tema è il **diritto d'autore** e la sua violazione, che avviene quando un'opera d'ingegno è utilizzata senza la necessaria **autorizzazione**, con il risultato di procurare un **danno** all'autore stesso. Non importa che il danno sia morale o economico: l'autore ha diritto ad avere riconosciuta la **paternità** dell'opera e a sfruttarne il valore per **fini patrimoniali**.

I prodotti d'ingegno protetti dal diritto d'autore sono le **foto**, la **musica**, i **film**, la **pubblicità**, i **libri**; così come i **software**, i **database**, ma anche **oggetti fisici** quali i **dipinti** e le **sculture**.

In questo contesto consideriamo: il **plagio** di un **brano musicale**; la **diffusione di contenuti riservati** di una banca dati; le trasmissioni in **streaming di programmi** dedicati agli abbonati; l'**appropriazione illecita** di un elaborato o di una foto pubblicati sul sito personale di qualcuno.

Perciò non c'è da meravigliarsi se ci viene contestato l'uso di una foto che abbiamo **trovato** in Internet e **ripubblicato** sul nostro blog. Anche se ci sembra impossibile visto che è il nostro blog, lo leggiamo solo noi e qualche altro appassionato del genere... ..dobbiamo sapere che oggi la **ricerca per immagini** è **accurata** e **precisa**, capace di **scandagliare** il web proprio alla ricerca di **abusi**. Quindi sì, l'autore di quella foto è in grado di scovarci.

Fedeltà nel rapporto lavorativo

Quanto agli **obblighi del lavoratore** nei confronti della propria organizzazione, le **legislazioni nazionali** si esprimono secondo forme molto variegata.

In ogni caso, quando si crea un rapporto lavorativo tra un individuo e un'organizzazione, si dà vita a una sorta di "**patto**" con cui il lavoratore si impegna al **rispetto** di tutto ciò che per l'azienda rappresenta un valore. E questo vale sia in termini di **immagine**, che di protezione dei suoi **beni**.



Se ci riferiamo all'immagine, stiamo tenendo conto di tutto ciò che può avvenire sui **social**, utilizzando il **profilo aziendale** o quello **personale**, nell'**orario di lavoro** o **extra-lavorativo** e che sia direttamente collegato all'organizzazione o riferibile a questa. Il patto si infrange **commentando in maniera impropria** una scelta aziendale, così come **utilizzando toni offensivi o polemic** nei riguardi di un cliente.

Rispetto, invece, ai "beni" il focus è su "**i dati**" strategici o critici per l'organizzazione. Parliamo di **documenti**, **presentazioni**, **processi di gestione e lavorazione**, **e-mail**, ma anche **contatti** di persone d'interesse per la realtà con cui stiamo lavorando.

Perciò, ogni forma di **manipolazione** di questi dati, come l'**appropriazione**, la **condivisione**, la **modifica** o la **cancellazione** rende la persona **perseguibile** a vari livelli, a prescindere dalla motivazione con cui si effettua tale manipolazione e dall'utilizzo reale dei dati.

Un esempio? Un'organizzazione potrebbe muovere una **contestazione** ad un dipendente che **cancelli in modo volontario dati importanti** dal pc aziendale. Perché, oltre al danno recato, il rapporto di fiducia instaurato tra le parti è leso irrimediabilmente.